



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 26 luglio 2021 n.142

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 16 luglio 2021;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**APPROVAZIONE DELLA RISERVA AL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE
DI ATENE RELATIVA AL TRASPORTO PER MARE DI PASSEGGERI
E DEI LORO BAGAGLI**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Riserva (Allegato A) da depositarsi presso l'Organizzazione Marittima Internazionale congiuntamente allo strumento di adesione al Protocollo alla Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli concluso a Londra il 1° novembre 2002, di cui al Decreto Consiliare 26 febbraio 2021 n.38.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 2021/1720 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini

Reservation in connection with the accession to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002 ("the Convention") by the Government of San Marino

Limitation of liability of carriers, etc.

1. The Government of San Marino reserves the right to and undertakes to limit liability under paragraph 1 or 2 of article 3 of the Convention, if any, in respect of death of or personal injury to a passenger caused by any of the risks referred to in paragraph 2.2 of the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention to the lower of the following amounts:

- 250,000 units of account in respect of each passenger on each distinct occasion; or

- 340 million units of account overall per ship on each distinct occasion.

2. Furthermore, the Government of San Marino reserves the right to and undertakes to apply the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, paragraphs 2.1.1 and 2.2.2 *mutatis mutandis*, to such liabilities.

3. The liability of the performing carrier pursuant to article 4 of the Convention, the liability of the servants and agents of the carrier or the performing carrier pursuant to article 11 of the Convention and the limit of the aggregate of the amounts recoverable pursuant to article 12 of the Convention shall be limited in the same way.

4. The reservation and undertaking in paragraph 1 of this reservation will apply regardless of the basis of liability under paragraph 1 or 2 of article 3 and notwithstanding anything to the contrary in article 4 or 7 of the Convention; but this reservation and undertaking do not affect the operation of articles 10 and 13.

Compulsory insurance and limitation of liability of insurers

5. The Government of San Marino reserves the right to and undertakes to limit the requirement under paragraph 1 of article 4*bis* to maintain insurance or other financial security for death or personal injury to a passenger caused by any of the risks referred to in paragraph 2.2 of the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention to the lower of the following amounts:

- 250,000 units of account in respect of each passenger on each distinct occasion; or

- 340 million units of account overall per ship on each distinct occasion.

6. The Government of San Marino reserves the right to and undertakes to limit the liability of the insurer or other person providing financial security under paragraph 10 of article 4*bis*, for death or personal injury to a passenger caused by any of the risks referred to in paragraph 2.2 of the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, to a maximum limit of the amount of insurance or other financial security which the carrier is required to maintain under paragraph 5 of this reservation.

7. The Government of San Marino also reserves the right to and undertakes to apply the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention including the application of the clauses referred to in paragraphs 2.1 and 2.2 in the Guidelines in all compulsory insurance under the Convention.

8. The Government of San Marino reserves the right to and undertakes to exempt the provider of insurance or other financial security under paragraph 1 of article 4*bis* from any liability for which he has not undertaken to be liable.

Certification

9. The Government of San Marino reserves the right to and undertakes to issue insurance certificates under paragraph 2 of article 4*bis* of the Convention so as:

- to reflect the limitations of liability and the requirements for insurance cover referred to in paragraphs 1, 5, 6 and 8 of this reservation; and

- to include such other limitations, requirements and exemptions as it finds that the insurance market conditions at the time of the issue of the certificate necessitate.

10. The Government of San Marino reserves the right to and undertakes to accept insurance certificates issued by other States Parties issued pursuant to a similar reservation.

11. All such limitations, requirements and exemptions will be clearly reflected in the Certificate issued or certified under paragraph 2 of article 4*bis* of the Convention.

Relationship between this Reservation and the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention

12. The rights retained by this reservation will be exercised with due regard to the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, or to any amendments thereto, with an aim to ensure uniformity. If a proposal to amend the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, including the limits, has been approved by the Legal Committee of the International Maritime Organization, those amendments will apply as from the time determined by the Committee. This is without prejudice to the rules of international law regarding the right of a state to withdraw or amend its reservation.

(Signature)

[President] [Prime Minister]
[Minister for Foreign Affairs]

Riserva sull'adesione alla Convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio ("la Convenzione") da parte del Governo di San Marino

Limitazione di responsabilità dei vettori, ecc.

1. Il Governo di San Marino si riserva il diritto e si impegna a limitare l'eventuale responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 o 2 della Convenzione, in caso di morte o lesioni personali di un passeggero causate da uno dei rischi di cui al punto 2.2 degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, all'importo inferiore tra i seguenti:

- 250 000 unità di conto per passeggero per ogni singolo evento; o
- 340 milioni di unità di conto globalmente per nave per ogni singolo evento.

2. Inoltre, il Governo di San Marino si riserva il diritto e si impegna ad applicare, *mutatis mutandis*, a tali responsabilità i punti 2.1.1 e 2.2.2 degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene.

3. La responsabilità del vettore di fatto ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, la responsabilità dei dipendenti e incaricati del vettore o del vettore di fatto ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione e il limite applicabile al risarcimento complessivo esigibile ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione sono limitati nello stesso modo.

4. La riserva e l'impegno di cui al punto 1 della presente riserva si applicheranno indipendentemente dal fondamento della responsabilità di cui all'articolo 3, paragrafi 1 o 2, e nonostante eventuali disposizioni contrarie nell'articolo 4 o 7 della Convenzione; tale riserva e tale impegno, tuttavia, lasciano impregiudicati gli articoli 10 e 13.

Assicurazione obbligatoria e limitazione della responsabilità degli assicuratori

5. Il Governo di San Marino si riserva il diritto e si impegna a limitare l'obbligo di cui all'articolo 4*bis*, paragrafo 1, di sottoscrivere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria in caso di morte o lesioni personali di un passeggero causate da uno dei rischi di cui al punto 2.2 degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, all'importo inferiore tra i seguenti:

- 250 000 unità di conto per passeggero per ogni singolo evento; o
- 340 milioni di unità di conto globalmente per nave per ogni singolo evento.

6. Il governo di San Marino si riserva il diritto e si impegna a limitare l'obbligo dell'assicuratore o del garante di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 10, in caso di morte o lesioni personali di un passeggero causate da uno dei rischi di cui al punto 2.2 degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, a un limite massimo dell'importo dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria che il vettore è tenuto a sottoscrivere ai sensi del punto 5 della presente riserva.

7. Il Governo di San Marino si riserva anche il diritto e si impegna ad applicare gli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, comprese le clausole di cui ai punti 2.1 e 2.2 dei medesimi Orientamenti, in ogni assicurazione obbligatoria a norma della Convenzione.

8. Il governo di San Marino si riserva il diritto e si impegna ad esentare l'assicuratore o il garante di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, da qualsiasi responsabilità per la quale non ha assunto impegni.

Certificazione

9. Il Governo di San Marino si riserva il diritto e si impegna a rilasciare certificati di assicurazione ai sensi dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 2, della Convenzione in modo da:

— rispecchiare le limitazioni di responsabilità e gli obblighi di copertura assicurativa di cui ai punti 1, 5, 6 e 8 della presente riserva; e

— introdurre altre limitazioni e altri obblighi ed esenzioni qualora consideri che le condizioni del mercato assicurativo al momento del rilascio del certificato lo richiedano.

10. Il Governo di San Marino si riserva il diritto e si impegna ad accettare certificati di assicurazione rilasciati da altri Stati parti contraenti in base a una riserva analoga.

11. Tutte queste limitazioni, questi obblighi ed esenzioni sono rispecchiati chiaramente nel certificato rilasciato o autenticato ai sensi dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 2, della Convenzione.

Relazione tra la presente riserva e gli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene

12. I diritti di cui alla presente riserva saranno esercitati tenendo debitamente conto degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, o di eventuali modifiche di tali orientamenti, allo scopo di garantire l'uniformità. Qualora il Comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale approvi una proposta di modifica degli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene, compreso in materia di limiti, le modifiche si applicheranno a decorrere dalla data stabilita dal Comitato. Ciò non pregiudica le norme di diritto internazionale relative al diritto di uno Stato di ritirare o modificare la sua riserva.

[Firma]